



OGGETTO: ASSENSO PRELIMINARE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PTCP PRESENTATA DAL COMUNE DI ERBUSCO (VARIANTE AL PGT ADOTTATA CON DCC N. 3 DEL 02/03/2021).

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- Il Comune di Erbusco, con nota del 02/12/2020, registrata al protocollo generale della Provincia con n. 183823 del 02/12/2020, ha trasmesso l'integrazione al Rapporto Preliminare del 05/10/2020 e proposto di procedere congiuntamente allo svolgimento integrato delle attività di valutazione ambientale strategica correlate alla variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente PGT nonché alla variante semplificata del PTCP, necessarie ai fini del perfezionamento del procedimento di variante in questione, in quanto comportante la trasformazione di aree attualmente incluse in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico previsti dal vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- Con provvedimento n. 3093 del 22/12/2020, il Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia, a seguito della richiesta da parte del Comune di Erbusco, ha espresso assenso allo svolgimento congiunto – Comune/Provincia - della verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero eventualmente di VAS, inerente alle predette varianti;
- Il Comune di Erbusco con deliberazione della Giunta n. 114 del 16/07/2019 ha avviato il procedimento di variante al PGT e con deliberazione n. 182 del 03/12/2020 ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT comportante modifica al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Con decisione assunta dall'Autorità Competente per la VAS congiuntamente all'Autorità Procedente, con atto prot. n. 2672 del 18/02/2021 è stato escluso che le varianti al PGT ed al PTCP debbano essere assoggettate a VAS;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 02/03/2021 è stata adottata la predetta variante al PGT ed è stata trasmessa a questa Provincia la relativa documentazione, ai fini della valutazione della sua compatibilità con il PTCP, proponendo la modifica del PTCP stesso relativamente alle parti connesse con gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- La sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante è depositata dal 17/03/2021 per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni

Documento firmato digitalmente

nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 12/2005, e di essa ne è stato dato avviso sul BURL n. 11 del 17/03/2021;

Rilevato che:

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, prevede al comma 4 dell'articolo 5 (Norma transitoria), che fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, soggiungendo che la relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino all'approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;
- La possibilità di trasformazione urbanistica prevista dalla norma transitoria sopra citata può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate dalle previsioni ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;
- La variante al PGT in oggetto propone le modifiche (varianti) n. 5, n. 6, n. 7 e n. 9, le quali interessano aree rientranti in ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico del PTCP;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, in particolare:

- L'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;
- L'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, viene attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;
- L'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del Piano;
- L'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo

17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005;

Rilevato quanto segue alla luce della citata Normativa del PTCP, della legge regionale n. 12/2005, della legge n. 56/2014 e dello Statuto provinciale:

- Qualora sulla proposta di modifica del PTCP presentata dal Comune il Presidente della Provincia, valutato che la modifica attenga ad un aspetto di ambito locale non incidente sulle strategie generali del PTCP, si pronunci in termini di assenso entro 120 giorni dalla trasmissione della proposta stessa, la Provincia avvia il procedimento di variante semplificata di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del PTCP;
- La variante semplificata è approvata con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10, della legge regionale 12/2005, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del PTCP, dandosi atto che:
 - a. La deliberazione del Consiglio Comunale contenente le proposte di variante al PTCP unitamente al presente decreto di assenso del Presidente della Provincia ed all'avviso di avvio del procedimento di variante, è pubblicata sul Sito internet provinciale e la Provincia ne dà informazione diretta agli enti locali territorialmente interessati (Comune, eventuale Unione di Comuni e Comunità Montana);
 - b. La consultazione degli enti locali territorialmente interessati è intervenuta nell'ambito della già espletata procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione Istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 20 ottobre 2021 (in atti), nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche delle aree, come evidenziato nella stessa istruttoria e ritenendosi che le modifiche proposte dalla variante siano da ritenersi prevalenti rispetto al mantenimento dei terreni in questione nel contesto delle superfici agricole in cui esse spazialmente si collocano - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale dei medesimi terreni non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Visti gli elaborati cartografici rappresentanti le aree interessate dagli stralci, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale dott. Riccardo Maria Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

decreta

1. Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12/2005 e dell'articolo 15, comma 9, del PTCP, il preliminare assenso sulla proposta di modifica del PTCP presentata dal Comune di Erbusco con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2021.
2. Di dare avvio al procedimento di approvazione della variante semplificata al PTCP a seguito della proposta comunale di cui al punto precedente, dando atto che la verifica di assoggettabilità

Documento firmato digitalmente

a VAS della medesima variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assoggettabilità conclusasi con atto dell'autorità competente n. 2672 del 18/02/2021.

3. Di dare atto che l'adozione della variante al PTCP di cui sopra compete al Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 12/2005.
4. Di pubblicare il presente decreto, unitamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Erbusco n. 3 del 02/03/2021 e all'avviso di avvio del procedimento di approvazione della variante semplificata del PTCP, sul Sito ufficiale della Provincia, nella sezione Albo Pretorio Online per il periodo consecutivo di 180 giorni, nonché nella sezione Ente Locale/Territorio.
5. Di trasmettere il presente decreto al Comune di Erbusco, con richiesta di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune, per un periodo di 180 giorni e comunque sino alla conclusione del procedimento di approvazione della variante al PGT.
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile all'atto della sua sottoscrizione.

Brescia, lì 28-10-2021

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI